

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE

CODICE DEI PUNTEGGI

**GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE E FEMMINILE**

(ANNO 2011-2012)

REGOLAMENTO DI GIURIA

PREMESSA

L'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale Settore Ginnastica, Sezione Ginnastica Artistica, per assolvere alle proprie funzioni di giudizio e di controllo tecnico di gare del medesimo Ente e di gare federali di emanazione nazionale, regionale, provinciale o locale di ogni serie o categoria, si avvale di:

- un corpo giudicante
- un segretario di giuria
- un direttore di gara

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO GIUDICANTE

Art. 1-Direttori di Giuria Nazionale

La Giuria e' diretta da:

un Direttore Nazionale per la sezione maschile di Ginnastica Artistica,
un Direttore Nazionale per la sezione Femminile di Ginnastica Artistica,
che, scelti fra coloro che hanno la qualifica di Giudice Nazionale, operano nella rispettiva sezione nell'ambito delle loro competenze. Tale qualifica e' compatibile con la nomina a Direttore di Giuria Regionale.

Art. 2-Compiti e responsabilità dei Direttori di Giuria Nazionale

Ad ogni Direttore di Giuria Nazionale è affidato il compito organizzativo, tecnico-formativo, di aggiornamento e di controllo.

In particolare ha la responsabilità di:

1. convocare i giudici per le gare inserite nel calendario nazionale,
2. curare ed aggiornare lo schedario dei giudici, annotandovi i servizi prestati e quelli rifiutati, con i relativi giudizi sull'operato di ciascuno,
3. proporre al responsabile Nazionale del settore (G.A.M.-G.A.F.) la ratifica e la nomina dei nuovi giudici regionali e nazionali, così come il depennamento dalle liste di tutti quei giudici i quali non hanno ottemperato le norme previste dal regolamento,
4. proporre al Responsabile Nazionale del settore (G.A.M.-G.A.F.) l'istituzione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento, specificando i contenuti e le modalità degli esami.

Art. 3-Direttore di Giuria Regionale

Il Direttore di Giuria Regionale settoriale deve essere scelto fra coloro che hanno la qualifica di Giudice Nazionale e dovrà assolvere i seguenti compiti:

1. convocare i giudici per le gare inserite nel calendario regionale secondo la rispettiva giurisdizione territoriale,
2. dirigere il corpo giudicante in sede regionale ed espletare le stesse funzioni attribuite al D.G.N. in quanto applicabili,

3. segnalare al D.G.N. eventuali irregolarità tecniche o comportamentali da parte dei giudici tenendo aggiornato l'elenco dei Giudici Regionali annotandone sempre i servizi prestati ogni anno con relativi giudizi su ciascuno di essi,
4. prendere parte alle riunioni ed ai corsi indetti dal D.G.N. seguendone poi le direttive.

Art. 4-Formazione, diritti e doveri del corpo giudicante

Un corpo giudicante è composto da:

- un Presidente di Giuria
- da uno o due Giudici per attrezzo
- un Direttore di gara
- uno o più Segretari

Presidente di Giuria

La sua designazione, salvo casi eccezionali, è di competenza del D.G.N. per le gare nazionali, del D.G.R. per le gare regionali e provinciali. Il Presidente designato deve:

- giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione
- indossare una divisa convenzionale (gonna o pantalone blu, camicia bianca, scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto)
- effettuare il controllo tecnico e la regolarità degli attrezzi nonché la loro disposizione nella logica del tipo di gara e della struttura dell'impianto, conseguentemente impartisce eventuali indicazioni di carattere organizzativo-tecnico al Responsabile del Comitato Regionale presente sul campo di gara o all'incaricato della società a cui è stata affidata l'organizzazione della competizione
- controllare la presenza dei giudici per appello nominativo e la regolarità del loro tesseramento e, nel caso ce ne fosse bisogno, provvedere alla sostituzione dei giudici mancanti o non in regola con il tesseramento reperendoli anche sul posto. Le sostituzioni effettuate andranno indicate sul verbale di gara puntualizzando il nome del giudice assente e quello che ne ha fatto le sue veci
- indire e presenziare la riunione di giuria che precede la gara impartendo le disposizioni necessarie sulla base dei programmi emanati dal D.T.N. per il regolare svolgimento della manifestazione, in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e da quanto richiesto dal C.D.P.
- organizzare il corpo giudicante, come ad esempio accertarsi che la disposizione dei giudici sia ad una distanza tale da evitare interferenze o reciproche consultazioni
- assistere (quando lo ritiene necessario) a tutte le consultazioni tra i giudici. Può quindi intervenire per ristabilire l'intesa fra i giudici qualora i punteggi, singolarmente assegnati, risultino al di sopra dei limiti di tolleranza. Persistendo la mancanza di intesa tra i giudici, il P.d.G. deciderà di autorità
- visionare indistintamente gli esercizi, durante tutto lo svolgimento della gara, avendo sempre il controllo dell'andamento tecnico-comportamentale della giuria e della competizione in generale
- allontanare dal campo di gara i tecnici delle società che non rispettino il regolamento, considerando anche che il P.d.G. non è tenuto a dare chiarimenti riguardanti i punteggi emessi dai giudici
- redigere, debitamente compilato e corredato di eventuali classifiche, il verbale di gara per poi consegnarne una copia al Responsabile del Comitato Regionale ed inviandone copia al D.G.R.

Giudice

Il Giudice prima di prendere parte ad una competizione deve:

- essere a conoscenza del codice dei punteggi e del programma-regolamento in vigore nell'anno in corso
- essere Giudice Effettivo

- aver partecipato al corso di aggiornamento di giuria dell'anno in corso
- aver preso parte nel precedente anno sportivo ad almeno una gara con mansioni di giudice
- giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione
- indossare una divisa convenzionale (gonna o pantalone blu, camicia bianca, scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto)
- prendere parte alla riunione di giuria prima della gara

Durante la gara dovrà osservare attentamente tutti gli esercizi in modo obiettivo e senza pregiudizi, valutandoli correttamente e con la massima competenza specifica.

Dovrà prendere nota di tutti gli elementi tecnici ed artistici dell'esercizio annettendo le penalità inflitte, nonché le proprie annotazioni sugli esercizi ove si rendesse necessario chiarire le valutazioni assegnate: annotare cioè i falli di esecuzione, i falli di combinazione, gli elementi imposti, gli abbuoni, le eventuali detrazioni per esigenze specifiche mancanti. Infine dovrà compilare in modo chiaro, rapido ed esatto il foglio su cui scrive il suo punteggio e sottoscriverlo.

In nessun caso il Giudice è tenuto a dare chiarimenti ad altri se non al P.d.G. e nel caso quest'ultimo lo ritenga opportuno alla Commissione Tecnica d'Appello (C.T.A.).

Direttore di gara

Il Direttore di gara è nominato dal Comitato Regionale o dal Comitato a cui è stata affidata l'organizzazione della gara ed è scelto preferibilmente tra gli appartenenti al Corpo Giudicante in possesso di comprovate capacità organizzative e tecniche tali da garantire un regolare svolgimento della competizione.

Il Direttore di gara collabora con il P.d.G. dal quale dipende direttamente. Inoltre deve:

- giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione
- indossare una divisa convenzionale (gonna o pantaloni blu, camicia bianca, scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto)
- fare un discreto uso degli apparecchi di amplificazione, in modo da non recare disturbo alle ginnaste ed al pubblico
- verificare la dislocazione delle attrezzature sul campo di gara e dei posti riservati alle atlete, tecnici, corpo giudicante
- vietare ai tecnici, ai dirigenti, alle ginnaste ed al pubblico di avvicinare i giudici
- controllare la formazione dei gruppi di lavoro delle ginnaste, disponendo la rotazione ed incaricando un tecnico a fungere da capogruppo
- accertarsi che, prima dell'inizio del riscaldamento del primo turno di lavoro, sia stato predisposto il servizio sanitario con la presenza di un medico
- effettuare il riscaldamento guidato agli attrezzi, controllando il tempo di riscaldamento nei limiti della tolleranza e del numero delle ginnaste presenti.

Il Direttore di gara può avvalersi di uno speaker.

Segretario di Giuria

Il Segretario di Giuria ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione generale dei punteggi ed infine nella stesura delle classifiche. Esso deve:

- giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione
- indossare una divisa convenzionale (gonna o pantaloni blu, camicia bianca, scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto)
- giungere in gara corredato di materiale di cancelleria personale comprendente una calcolatrice elettronica
- dopo aver preso posto presso la propria sede, d'accordo con il P.d.G. e con il Direttore di gara, dare inizio al controllo tessere dei tecnici e delle ginnaste; operazione che andrà eseguita con il massimo scrupolo e facendo attenzione che i tesseramenti appartengano all'anno in corso. Qualunque tipo di anomalia o mancanza di tesserino E.N.D.A.S., deve essere comunicata immediatamente al P.d.G. che provvederà a risolvere il problema insieme al Responsabile del Comitato Regionale presente sul campo di gara.

- Durante la gara, se non si è provvisti di un sistema informatizzato, il Segretario di Giuria ha il compito di controllare che i punteggi delle ginnaste siano in media (deve quindi essere a conoscenza degli scarti concessi per ogni punteggio), eseguire la media matematica e riportarla sulle schede personali delle atlete
- al termine della gara dovrà stilare la classifica individuale o per attrezzo e laddove fosse richiesto anche la classifica di squadra e di specialità
- il Segretario di Giuria dovrà in fine apporre la propria firma sul verbale di omologazione della gara.

Art. 5-Suddivisione dei Giudici

I Giudici, sulla base della qualifica conseguita, sono suddivisi in:

- Aspiranti Giudici Regionali
- Giudici Regionali
- Giudici Nazionali

Aspiranti Giudici Regionali

Sono coloro che, pur non avendo praticato attività agonistica ed avendo compiuto il sedicesimo anno di età, frequentino gli appositi corsi indetti dai Comitati Regionali dell'E.N.D.A.S., superandone gli esami e si impegnino altresì, a titolo gratuito, ad effettuare pratica di giudizio mediante la partecipazione ad almeno due gare a loro assegnate.

Sono abituati ad operare nelle gare promozionali che si svolgono a livello provinciale previa partecipazione a suddetto tirocinio.

Giudici Regionali

Sono coloro che, compiuto il diciottesimo anno di età e al termine dei corsi di formazione indetti dai Comitati Regionali E.N.D.A.S., su proposta del D.G.R., abbiano superato gli esami. Sono abilitati ad operare nelle gare che si svolgono al livello regionale e provinciale.

Il D.G.N. ha la facoltà di convocare il Giudice Regionale per le gare di carattere nazionale qualora ne ravveda la necessità.

Nelle gare regionali e provinciali possono anche espletare le funzioni di P.d.G.

Giudici Nazionali

Sono i Giudici Regionali che, al termine dei corsi indetti dall'E.N.D.A.S., hanno superato i relativi esami. Sono abilitati ad operare in tutte le gare, nelle quali possono eventualmente espletare anche le funzioni di P.d.G.

Art. 6-Idoneità

I Giudici che, pur partecipando ad un corso di formazione, non ottengono la qualifica o l'idoneità, possono partecipare ad un successivo corso nell'anno agonistico seguente.

I Giudici che non ottengono l'idoneità nell'apposito corso o che non partecipano allo stesso, sono temporaneamente sospesi dalla funzione, nella qualifica a cui appartengono. Possono comunque operare nella categoria inferiore a quella nella quale sono abilitati.

Art. 7-Requisiti per ottenere la qualifica di Giudici

Per favorire l'inserimento di nuovi operatori nel corpo giudicante, l'E.N.D.A.S. consente la partecipazione ai corsi per Aspiranti Giudici Regionali anche a coloro che risultino tesserati come atleti.

Per poter partecipare ai corsi per diventare Giudice Regionale occorre avere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente tesserato per l'anno in corso come giudice F.G.I. almeno di 1° grado
- aver svolto l'attività di Aspirante Giudice Regionale per 12 mesi consecutivi, dalla data in cui è stato sostenuto l'ultimo esame.

Art. 8-Passaggi di qualifica

Per diventare Giudice Regionale, l'Aspirante Giudice Regionale, dopo 12 mesi consecutivi di attività nella sezione di competenza, può accedere ai corsi regionali per acquisire la qualifica regionale.

Per poter accedere al corso, il D.G.R. deve segnalare il nominativo al rispettivo Comitato Regionale e per conoscenza al D.G.N.

Per diventare Giudice Nazionale, il Giudice Regionale, dopo 24 mesi consecutivi di attività, può accedere ai corsi per la formazione dei Giudici Nazionali. Affinché il giudice possa accedere al corso il D.G.R. deve segnalare al rispettivo Comitato Regionale il nominativo, inviandone copia al D.G.N., il quale emetterà il suo parere definitivo.

Art. 9-Sanzioni disciplinari

Il Giudice che non si attiene alle norme previste dal presente regolamento o si dimostri parziale nell'assolvere il proprio compito, è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione verbale; di competenza del D.G.R. al Giudice che si mostri parziale in qualche circostanza durante la valutazione,
- ammonizione scritta; di competenza del D.G.R. al Giudice che nel contesto generale del giudizio si è dimostrato assolutamente parziale. Da annotare sul verbale di gara,
- sostituzione; di competenza del P.d.G. per:
 1. ritardata e non giustificata presentazione alla riunione di giuria;
 2. non essere in regola con il tesseramento;
 3. comportamento scorretto verso il corpo giudicante per incompetenza o altri gravi motivi;
- sospensione temporanea; di competenza del D.G.N. al Giudice che:
 1. rinunci con frequenza all'incarico;
 2. denoti atteggiamenti antisportivi;
 3. dimostri incapacità;
 4. abbia sommato tre ammonizioni ufficiali.

CONVOCAZIONE – ACCETTAZIONE - RINUNCIA

Art. 10-Convocazione

Tutte le gare organizzate dall'E.N.D.A.S., da un suo organo territoriale o da un'associazione federale, approvate dal Consiglio Tecnico, devono essere giudicate da Giudici iscritti nell'elenco nazionale.

Gare Nazionali E.N.D.A.S.

Nelle gare nazionali, il D.G.N. convoca i Giudici designandone la funzione ed invia una copia degli elenchi nominativi a:

- D.T.N.
- P.d.G.
- E.N.D.A.S. ITALIA
- Membro organizzatore della manifestazione.

Gare Regionali e Provinciali

I D.D.G.G.R.R. provvedono alla nomina dei giudici per tali gare. In caso di necessità i D.D.G.G.R.R. possono inviare i Giudici appartenenti ad altri Comitati Regionali, tramite il proprio Comitato, previa comunicazione al D.G.N. ed al D.T.N.

Il D.G.R. è l'unico responsabile del corpo giudicante nell'ambito proprio giurisdizionale.

Art. 11-Accettazione o rinuncia dell'incarico

I Giudici devono comunicare la loro accettazione o rinuncia per iscritto, al D.G.N. o al D.G.R. entro e non oltre 10 giorni dallo svolgimento delle gare.

In caso di rinuncia deve essere specificata la motivazione.

Il Giudice che rinuncia con frequenza all'incarico viene escluso da ulteriori designazioni per l'anno in corso.

Persistendo tale rinuncia, il D.G.N. o il D.G.R. nell'anno successivo, propone alla Commissione Tecnica il deponimento dall'albo dei Giudici E.N.D.A.S.

DECADENZA

Art. 12-Decadenza

I Giudici decadono per:

- dimissioni
- morosità (la morosità si configura dopo due anni di mancato rinnovo della tessera E.N.D.A.S., in tal caso il Giudice che volesse riprendere l'attività deve frequentare un nuovo corso regionale per ottenere la qualifica di Giudice Regionale);
- cancellazione dall'elenco: quest'ultima avviene per gravi motivi disciplinari o persistenti rinunce;
- radiazione (nei casi previsti dallo statuto dell'E.N.D.A.S.

Le dimissioni del Giudice di qualunque qualifica, devono essere presentate al D.G.R. giurisdizionale, il quale, dopo averne valutato i motivi, può accettarle o respingerle.

Se il D.G.R. accetta le dimissioni ne deve dare pronta comunicazione al D.G.N. Se invece le respinge ed il Giudice le conferma, il D.G.R. ne prende atto e le trasmette al D.G.N.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E DI UN GRUPPO DI GIURIA

Art. 13-Composizione della Giuria

Sulla base delle necessità tecnico-organizzative, il D.G.N. e i D.D.G.G.R.R., convocano uno o più gruppi di Giuria.

Per ogni attrezzo sono previsti 2 Giudici, tuttavia, nel caso in cui non sussista la possibilità di reperire un numero di Giudici sufficienti e comunque in caso di estrema necessità, è consentito l'impiego del Giudice Unico.

INCOMPATIBILITA'

Art. 14-Nuovi tesserati

Al termine dei corsi di formazione per Aspiranti Giudici e Giudici Regionali, coloro che hanno superato l'esame devono richiedere il tesseramento all'E.N.D.A.S. tramite il proprio D.G.R., entro 30 giorni dalla data dell'effettuazione dell'esame.

Art. 15-Rinnovo del tesseramento

Gli appartenenti al corpo giudicante sono tenuti a rinnovare il tesseramento presso l'E.N.D.A.S. entro 60 giorni dalla data d'inizio dell'anno sportivo federale.

Il Giudice non in regola con il tesseramento non può svolgere la sua mansione.

PARTE SECONDA

DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art.16-Diritti e doveri degli atleti

- l'atleta deve attenersi a tutti i regolamenti del Codice dei Punteggi;
- il costume del ginnasta deve corrispondere ai principi sportivi estetici;
- i bendaggi sono autorizzati solo se ben fissati, tranne le fasce in vita;
- il ginnasta può portare dei calzini o delle scarpette a suo piacimento;
- alla trave può mettere dei punti di riferimento;
- il ginnasta deve presentarsi ai giudici all'inizio ed alla fine dell'esercizio
- la fine del riscaldamento è segnata da un segnale acustico; se in quel momento il ginnasta si trova ancora sull'attrezzo, ha il diritto di terminare l'elemento iniziato. Se dopo questo tempo o durante un arresto per una consultazione dei giudici, un ginnasta sale sull'attrezzo, riceve ogni volta una penalità di punti 0.10 per comportamento scorretto;
- il ginnasta deve iniziare l'esercizio entro 30 secondi dal segnale di partenza dato dal giudice;
- deve altresì lasciare immediatamente il podio dopo aver terminato il suo esercizio;
- il ginnasta può lasciare il campo di gara solo in caso di assoluta necessità e solo dopo aver informato il Presidente di Giuria. La sua assenza non deve causare ritardo allo svolgimento della gara. Se lascia il campo di gara senza il necessario preavviso si ha la squalifica.

Art.17-Diritti e doveri del tecnico

- il tecnico deve conoscere il Codice dei Punteggi ed uniformarsi ai regolamenti;
- durante l'esercizio dell'atleta non può fare alcuna segnalazione acustica e non può toccare l'attrezzo;
- non è ammesso che il tecnico durante la gara ponga domande o chiarimenti riguardanti le valutazioni emesse dalla giuria. Qualsiasi richiesta va posta tramite il Presidente di Giuria;
- è responsabile dell'ordine e della disciplina della propria squadra durante il riscaldamento guidato agli attrezzi, durante i cambi di attrezzo e in generale durante l'intera competizione;
- sono ammessi in campo di gara al massimo due tecnici per società;
- il tecnico può stare sul podio durante l'esercizio soltanto se questo presenta elementi di notevole difficoltà;
- il tecnico non può abbandonare il campo di gara senza aver affidato i propri ginnasti ad un altro tecnico responsabile e senza aver avvertito il Presidente di Giuria.

PARTE TERZA

VALUTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Art.18-Diritti e doveri dei Giudici

I Giudici devono attenersi al Codice dei Punteggi senza cercare di interpretarlo in modo soggettivo, pena l'ammonizione e nei casi più gravi la sospensione dal loro incarico ad opera del P.d.G.

E' compito dei Giudici, avvalendosi di questa pubblicazione, considerare nel loro insieme:

- la composizione dell'esercizio;
- le difficoltà in esso inserite;
- l'armonia tra la musica e l'esecuzione dell'esercizio a corpo libero, nonché l'espressività e la capacità interpretativa dell'atleta.

Il Giudice deve:

- valutare l'esercizio correttamente, in maniera imparziale e con grande competenza specifica;
- compilare in modo chiaro, rapido ed esatto il foglietto su cui scrive il suo punteggio e sottoscriverlo, nonché annotare i falli di esecuzione e gli elementi imposti di tutti gli esercizi ove si rendesse necessario chiarire le valutazioni assegnate;
- in caso di rettifiche, la correzione deve essere sottoscritta dal giudice interessato, pena la nullità della correzione;

In nessun caso il Giudice è tenuto a dare chiarimenti ad altri se non al P.d.G. e nel caso quest'ultimo lo ritenga opportuno, alla Commissione Tecnica d'Appello (C.T.A.).

Art. 19-Ripetizione dell'esercizio

Durante la competizione gli esercizi non possono essere ricominciati.

Tra le eccezioni ricordiamo:

- attrezzo difettoso;
- errori dell'organizzazione.

La ripetizione dell'esercizio può essere decisa solo dal Presidente di Giuria.

Art. 20- Tolleranza dei punteggi

Gli scarti massimi consentiti tra i punteggi dei due Giudici all'attrezzo, sono:

0.10 quando la media delle penalità è minore o uguale a 0.40

0.20 quando la media delle penalità è compresa tra 0.45 e 0.60

0.30 quando la media delle penalità è compresa tra 0.65 e 1.00

0.40 quando la media delle penalità è compresa tra 1.05 e 1.50

0.50 quando la media delle penalità è compresa tra 1.55 e 2.00

0.60 quando la media delle penalità è compresa tra 2.05 e 2.50

0.70 quando la media delle penalità è maggiore o uguale a 2.55

TABELLA DEI FALLI GENERALI E DELLE PENALITA'

	0.10	0.30	0.50	1.00 o più
FALLI DI ESECUZIONE				
Braccia e gambe piegate o flesse	X	X	X	
Gambe e ginocchia divaricate	< spalle	> spalle		
Altezza insufficiente negli elementi	X	X		
Divaricata insufficiente	X	X		
Insufficiente precisione nella posizione: -raggruppata, carpiata -tesa	angolo anche 90° 170°	angolo anche >90°<135° >135°<170°		
Insufficiente estensione in preparazione dell'arrivo	X			
Rotazioni non terminate (piroette, verticali, salti ginnici, circonduzioni delle braccia)	<45°	>45° <90°		
Corpo non allineato (mancanza di tenuta)	X			
Punte dei piedi non tese	X			
Gambe non parallele nella divaricata negli elementi ginnici (TR-CL)	X			
DURANTE TUTTO L'ESERCIZIO				
Dinamismo insufficiente (PA,TR,CL)	X	X		
Corpo non allineato (mancanza di tenuta)	X	X		
Punte dei piedi non tese, piedi intraruotati	X	X		
Elementi non completati (gesti delle braccia, della testa, delle mani alla fine dei movimenti)	X	X		
FALLI DI ARRIVO	Se non ci sono cadute la penalità max per l'arrivo non può superare p. 0.80			
Deviazione dalla linea di direzione	X			
Gambe aperte all'arrivo	X			
Troppo vicino all'attrezzo	X	X		
Oscillazioni supplementari delle braccia	X			
Movimenti supplementari del busto	X	X		
Movimenti supplementari del busto (TR)	X	X	X	
Piccolo rimbalzo o piccolo spostamento dei piedi	X			
Passi supplementari, salto leggero	X			
Lungo passo o salto (più della larghezza delle spalle)		X		
Massima accosciata			X	
Falli di posizione del corpo	X	X		
Caduta sulle ginocchia, sul bacino o su una o due mani				1.00
Caduta sull'attrezzo o contro				1.00
Aggrapparsi per evitare una caduta (TR)			X	
Toccare l'attrezzo o il tappeto con le mani per recuperare uno sbilanciamento			X	
Sfiorare l'attrezzo con le mani braccia o gambe	X			
Sfiorare il tappeto con le mani braccia o gambe (PR-TR)		X		
Battere sull'attrezzo con i piedi (PR)		X		
Battere sul tappeto con i piedi (PR)			X	
Appoggio supplementare di una gamba sul lato della trave		X		

	0.10	0.30	0.50	1.00 o più
ALTRE PENALITA'				
Non arrivare con precedenza dei piedi				ELEM.NULLO
Interruzione di serie			X	
Facilitazione			X	
Posizioni di equilibrio mantenute meno di 2"		X		
Discostamento dal testo	X			
Pause di concentrazione più di 2" (TR-CL)	X			
Mancanza di sincronismo tra musica e movimento	Ogni volta 0.10	Max 0.30		
-alla fine dell'esercizio	X			
Musica troppo lunga		X		
Tecnica scorretta	X	X	X	
Corpo squadrato nella candela	X	X	X	
Divaricata insufficiente nella staccata sagittale	X	X	X	
Elevazione insufficiente delle gambe (posizioni di equilibrio, ponte)	X	X		
Giri non eseguiti sugli avampiedi	X			
Esercizio senza uscita (TR-PR)			X	
Oscillazione a vuoto (PR)		X		
Slancio intermedio (PR)			X	
Presenza poplitea (PR)		0.30 in discesa	0.50 in salita	
Pausa (PR)	X			
Sistemare la presa (PR)	X			
Slanci avanti e indietro sotto l'orizzontale, anche posa dei piedi sullo staggio (PR)	X	X	X	
Insufficiente estensione nelle kippe (PR)	X			
FALLI DI COMPORTAMENTO DEL GINNASTA				
Non presentarsi alla giuria prima o dopo l'esercizio	X			
Continuare il riscaldamento allo scadere del tempo	X			
Non cominciare l'esercizio entro 30 sec.	X			
Toccare la pedana o il trampolino senza saltare				SALTO NULLO
Tenuta scorretta (body,gioielli,pantaloncini)	X			
Fasciature e imbottiture non corrette	X			
Iniziare l'esercizio prima del segnale della giuria	X			
Non usare correttamente il tappeto di protezione nei volteggi provenienti dalla rondana				SALTO NULLO
Abbandonare il campo di gara senza il permesso del P.d.G.		X		
Comportamento antisportivo		X		
Parlare con i giudici durante la gara		X		
FALLI DI COMPORTAMENTO DEL TECNICO				
Aiuto dell'istruttore				ELEMENTO O SALTO NULLO
Segnalazioni, parole al ginnasta		X		